

Relazione illustrativa della proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 86 (Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 “Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549” in attuazione della l.r. 22/2015).
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549).

La legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.) istituisce e disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 3, comma 24), devolvendone il gettito alle regioni ed alle province. L'art. 3, comma 32, di tale legge assoggetta all'applicazione del tributo (oltre che della sanzione amministrativa) anche il conferimento di rifiuti in discariche abusive, nonché l'abbandono, lo scarico o il depositato in modo incontrollato di rifiuti.

La legge regionale 29 dicembre 2015, n. 86, nel modificare la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) al fine di dare attuazione al trasferimento delle funzioni provinciali di cui alla l.r. 22/2015, ha previsto che detto tributo (e la connessa sanzione amministrativa) trovi applicazione anche in caso di rifiuti “gestiti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione”.

Benchè l'intento del legislatore regionale fosse quello di chiarire l'ambito applicativo della norma, anche in considerazione delle formule utilizzate nei verbali di accertamento, e quindi di evitare possibili contenziosi amministrativi, i rilievi di incostituzionalità formulati dagli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i successivi approfondimenti svolti dagli uffici regionali hanno portato a concludere che le norme censurate di fatto estendono l'ambito di applicazione del tributo anche a casi non previsti dalla L. 549/1995. Con ciò determinando un'illegittima invasione dell'ambito di competenza legislativa dello Stato.

Non vi è dubbio, infatti, che la disciplina sostanziale del tributo, in quanto statale e non già "proprio" della Regione, rientri nella competenza dello Stato e che alle regioni è preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale (e comune nel rispetto delle disposizioni contenute nella L. 549/1995 che costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione), la potestà di legiferare su tale imposta. Analogamente è precluso alle regioni la disciplina delle sanzioni amministrative che afferiscono a materie di competenza dello Stato, come nel caso di specie.

Sulla base di tali considerazioni si rende necessario modificare sia la l.r. 86/2016 sia la l.r. 60/1996 nelle parti in cui si assoggetta a tributo e al pagamento della sanzione amministrativa la gestione di rifiuti priva di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Nel dettaglio dell'articolato:

- L'articolo 1 della pdl modifica l'articolo 9 della l.r. 60/1996 abrogando la lettera b bis) del comma 1, con cui si stabilisce che il tributo si applichi anche ai rifiuti “gestiti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione”.

- L'articolo 2 della pdl modifica l'articolo 16 della l.r. 60/1996 escludendo dall'applicazione delle sanzioni amministrative la fattispecie della "gestione non autorizzata" dei rifiuti.
- Gli articoli 3 e 4 della pdl abrogano i commi degli articoli 2 e 6 della l.r. 86/2015 che hanno introdotto le modifiche alla l.r. 60/1996 su cui si interviene.
- L'articolo 5 della pdl dispone l'entrata in vigore dell'emananda legge dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale, in considerazione dell'urgenza di rendere conforme la normativa regionale alla L. 549/1995 ed evitare un contenzioso costituzionale.